



Edizione di giovedì 8 Maggio 2025

CASI OPERATIVI

Utilizzo del credito per imposte versate all'estero

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione degli interessi su mutuo rinegoziato

di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Assegnazione agevolata e "potenziali" redditi diversi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CONTROLLO

Responsabilità dei sindaci e efficacia della nuova disciplina

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

REDDITO IMPRESA E IRAP

A che punto è l'attuazione delle molteplici novità introdotte per lo sport e il terzo settore?

di Barbara Agostinis

CASI OPERATIVI

Utilizzo del credito per imposte versate all'esterodi **Euroconference Centro Studi Tributari****Esperto AI****L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

scopri di più >



Alfa Srl, negli anni 2016 e 2017, ha prestato servizi tecnici all'estero, nello specifico in Algeria e in Egitto. In Algeria, l'attività ha riguardato l'organizzazione di una linea produttiva per elettrodomestici, mentre in Egitto ha avuto ad oggetto la progettazione di componenti per elettrodomestici.

Per entrambe le commesse, la società ha subito una ritenuta alla fonte pari al 20% dell'importo fatturato, per un totale complessivo pari ad € 76.000 circa. Le prestazioni sono state eseguite senza il supporto di una stabile organizzazione all'estero e con una permanenza inferiore ai 90 giorni.

Negli anni successivi, in applicazione dell'articolo 165, Tuir, la società ha parzialmente recuperato il credito d'imposta derivante dalle ritenute estere, utilizzandolo in compensazione con l'Ires dovuta nel periodo di produzione del reddito. Tuttavia, poiché l'importo delle ritenute era superiore all'imposta dovuta per gli anni 2016 e 2017, la società ha maturato un credito residuo.

A partire dagli esercizi successivi, la società ha registrato delle perdite fiscali e, di conseguenza, non ha più generato redditi imponibili sui quali utilizzare tale credito.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se:

- il credito d'imposta maturato possa essere ancora utilizzato;
- esista la possibilità di compensarlo con tributi diversi dall'Ires;
- sia possibile presentare un'istanza di rimborso per le somme non utilizzate.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

La detrazione degli interessi su mutuo rinegoziato

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Detrazioni immobiliari 2025

Scopri di più

Gli **interessi passivi** e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, sui **mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** e delle pertinenze, sono **detraibili dall'imposta lorda dovuta nella misura del 19 per cento**.

Come previsto dall'[articolo 15, comma 1, lettera b\), Tuir](#), per fruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia **adibita ad abitazione principale "entro un anno dall'acquisto stesso"**.

Dove per "abitazione principale" si intende quella nella quale il **contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente**.

Inoltre, **l'acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo**.

Non occorre tener conto di tale periodo nell'ipotesi in cui **l'originario contratto risulti estinto** e ne venga **stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale**, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.

Nell'ipotesi di **estinzione o rinegoziazione di mutui ipotecari**, occorre prestare particolare attenzione al **calcolo** della detrazione degli interessi passivi.

Il Legislatore, con l'[articolo 15, comma 1, lettera b\), Tuir](#), stabilisce che la detrazione spetta su un **importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a 4.000 euro** (anche nell'ipotesi di contitolarità).

Qualora il mutuo originario venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo, anche con istituto di credito diverso, compresa l'ipotesi di **surrogazione per volontà del debitore** (c.d. portabilità del mutuo), prevista dall'[articolo 120-quater, comma 8, D.Lgs. 385/1993](#), il diritto alla detrazione è commisurato ad un **importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto**, maggiorata delle spese ed oneri

correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Così, in caso di **estinzione di un mutuo cointestato tra due soggetti** e successiva stipula di un **nuovo mutuo intestato ad uno solo di essi**, quest'ultimo può calcolare la detrazione **sull'intero ammontare degli interessi corrisposti** in relazione al nuovo mutuo contratto, rispettando **tutti gli altri limiti e condizioni** previsti dalla norma.

Diversamente, tutti i soggetti possono fruire della **detrazione sugli interessi passivi**, se il contratto di mutuo, intestato dapprima ad uno solo, è **sostituito con un mutuo cointestato**.

La detrazione compete, in ogni caso, esclusivamente per gli **interessi riferibili alla residua quota di capitale** del precedente mutuo e nel limite complessivo del precedente mutuo e **nel limite complessivo di 4.000 euro**.

Anche in caso di **rinegoziazione di un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale**, il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla **residua quota di capitale, incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate**, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli **oneri susseguenti all'estinzione anticipata** della provvista in valuta, da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Per **determinare la percentuale sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi**, in caso di estinzione e rinegoziazione, è possibile **adottare la formula**:

$$X = 100 \times (\text{quota residua primo mutuo} + \text{oneri correlati}) / \text{importo del secondo mutuo}$$

Si ponga l'ipotesi di un contribuente che ha provveduto a **rinegoziare il mutuo** stipulato ai fini dell'acquisto dell'abitazione principale, sostenendo **oneri correlati alla procedura pari a 3.000 euro**.

Al momento della rinegoziazione risultava un **debito residuo pari a 200.000 euro**, oltre a **rate scadute per 5.000 euro** e un **rateo interessi** per il periodo in corso **pari a 5.000 euro**.

A seguito della rinegoziazione del mutuo, la banca concede in prestito una **quota capitale pari a 220.000 euro**.

Ne deriva che il contribuente deve valutare **se risultano o meno deducibili gli interessi passivi** corrisposti sul mutuo rinegoziato.

A tale riguardo il contribuente provvede ad effettuare il **conteggio della percentuale** sulla quale è possibile **fruire della detrazione degli interessi**. Tale percentuale è pari **al 96,82 per cento**, quale risultato della formula applicata: $100 \times (200.000 + 3.000 + 5.000 + 5.000) / 220.000$.



Effettuato il conteggio, il contribuente rileva che gli interessi passivi corrisposti sul mutuo rinegoziato sono **deducibili nella misura del 96,82 per cento**, sempre nel rispetto del **limite massimo annuo complessivo pari a 4.000 euro**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Assegnazione agevolata e “potenziali” redditi diversi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Seminario di specializzazione

Assegnazione, trasformazione ed estromissione agevolata

Scopri di più

La Legge di Bilancio 2025 ha riproposto la possibilità di effettuare **l'assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci**, nonché la **trasformazione agevolata** di alcune società immobiliari in **società semplici**. Il termine previsto per cogliere queste opportunità è stato fissato al **30 settembre 2025**. Tali operazioni, finalizzate a favorire la **fuoriuscita di immobili dal patrimonio societario con un regime fiscale di favore**, richiedono un'attenta valutazione delle **conseguenze tributarie**, sia nell'immediato sia in prospettiva di una **futura cessione dei beni** stessi da parte dei **soci assegnatari/cessionari** o da parte della **società semplice post trasformazione agevolata**.

Uno degli aspetti centrali riguarda il **valore fiscale che il bene assume in capo al socio assegnatario** o alla **società semplice post trasformazione**. La normativa e i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate ([circolare n. 26/E/2016](#)) stabiliscono che:

- in caso di **assegnazione agevolata**, il costo fiscalmente riconosciuto al socio è pari al **valore utilizzato dalla società per il calcolo dell'imposta sostitutiva**, generalmente coincidente con il **valore catastale** del bene (ma non necessariamente, in quanto può essere preso quale riferimento anche il **valore normale** o un valore intermedio);
- in caso di **cessione agevolata**, il valore di riferimento è il **corrispettivo pattuito** tra le parti.

Qualora la società possa fruire della **trasformazione agevolata in società semplice**, il bene viene trasferito alla società semplice **mantenendo il medesimo costo fiscale** che aveva in capo alla società originaria. L'unico effetto per i soci consiste nell'**incremento del costo fiscale della partecipazione**, pari al **valore su cui è stata pagata l'imposta sostitutiva**.

Un elemento di rilievo è la **continuità del periodo di possesso**: nella trasformazione in società semplice, quest'ultima subentra **senza soluzione di continuità nel periodo di possesso dell'immobile** già detenuto dalla **società originaria**. Questo aspetto assume rilevanza nella **successiva determinazione delle plusvalenze** in caso di cessione del bene. La disciplina delle plusvalenze immobiliari, ai sensi dell'[articolo 67, Tuir](#), prevede che la **cessione di immobili generi un reddito diverso** se avviene **entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione**. La

modalità con cui il bene è pervenuto al socio o alla società semplice **incide direttamente sul calcolo di tale periodo**, come di seguito descritto:

- **nell'assegnazione o cessione agevolata il quinquennio di possesso** decorre **dalla data dell'assegnazione o cessione agevolata stessa**. Pertanto, una **successiva vendita entro cinque anni** da tale data **può generare una plusvalenza tassabile**;
- nella trasformazione in società semplice, la **società semplice eredita il periodo di possesso pregresso della società originaria**. La verifica della rilevanza fiscale della plusvalenza richiede quindi di retroagire alla data di originario acquisto del bene da parte della società trasformata.

Questa differenza operativa può determinare **scenari molto diversi** in termini di **tassazione delle plusvalenze**, incidendo sulla convenienza delle diverse operazioni.

Un'esenzione rilevante riguarda i casi in cui il **bene assegnato o ceduto venga adibito ad abitazione principale dal socio o dai suoi familiari**. In tal caso, la plusvalenza realizzata con una successiva cessione **entro cinque anni non è imponibile**, purché l'utilizzo come abitazione principale abbia caratterizzato la maggior parte del periodo di possesso ([articolo 67, comma 1, lettera b\), Tuir](#))

Diverso è il **trattamento dei terreni edificabili**: la successiva vendita, **anche dopo il decorso del quinquennio**, genera sempre un **reddito diverso imponibile**, in quanto la normativa non prevede alcuna esclusione per tali beni. Questo vale sia **per il socio assegnatario sia per la società semplice** che abbia ricevuto il terreno nell'ambito delle operazioni agevolate.

CONTROLLO

Responsabilità dei sindaci e efficacia della nuova disciplina

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Master di specializzazione

Revisione legale: percorso di approfondimento

Scopri di più

In un [precedente contributo](#) avevamo evidenziato come l'entrata in vigore della **nuova formulazione dell'articolo 2407, cod. civ.**, in tema di **responsabilità dei sindaci**, ponesse in prima battuta **la questione della sua decorrenza**, con particolare riferimento ai **procedimenti pendenti** alla data della sua entrata in vigore (che, ricordiamo, è il **12 aprile 2024**) come pure agli incarichi di **collegio sindacale** (o di sindaco unico) **correnti a tale data**. Si dava altresì notizia del fatto che in Senato è stato presentato un DDL al cui articolo 2 si propone di introdurre proprio una **disciplina transitoria** riferita all'applicazione del nuovo testo dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), *in primis*, ed anche dell'[articolo 15, D.Lgs. 39/2010](#), naturalmente quando anche questa disposizione sarà riformata secondo quanto lo stesso DDL prevede.

Nelle more dell'*iter* parlamentare del DDL, è utile segnalare un primo arresto della giurisprudenza, e precisamente l'**Ordinanza del Tribunale di Bari n. 1981 del 24 aprile 2025** concernente una procedura di fallimento in cui la curatela aveva esercitato avverso gli organi sociali sia l'**azione sociale di responsabilità** (ex [articolo 2393, cod. civ.](#)) e sia quella propria dei **creditori sociali** (ex [articolo 2394, cod. civ.](#)).

Per quanto concerne la **posizione dei sindaci**, nell'Ordinanza in commento si affrontano due temi rilevanti con riguardo alla riforma dell'[articolo 2407, cod. civ.](#): quello del **termine di prescrizione dell'azione di responsabilità**, da una parte, e quello dell'**applicazione del limite massimo di responsabilità** dei sindaci, dall'altra.

Per quanto concerne il primo aspetto, quello afferente al **termine di prescrizione** dell'azione di responsabilità avverso il collegio sindacale, l'Ordinanza ritiene che il nuovo [comma 4 dell'articolo 2407, cod. civ.](#), si applichi solo "**alle condotte successive all'entrata in vigore della legge**" e che, quindi, questa norma diventi operativa "**a partire dai bilanci dell'esercizio 2024**". Tale conclusione deriverebbe, *in primis*, dall'**assenza di una disciplina transitoria** nel testo stesso della riforma, come pure dalla contrarietà ai principi costituzionali di una norma che, con riguardo a un **diritto al risarcimento pendente**, ne disponesse l'estinzione come effetto stesso della norma, in quanto tale da introdurre *ex post* un termine di prescrizione che sarebbe già spirato in quell'istante. A questo riguardo, desta qualche **perplexità** un passaggio dell'Ordinanza in cui, con riguardo agli effetti della L. 35/2025, in tema di **prescrizione**

dell'azione riferita ai **creditori sociali**, e con riguardo al *dies a quo* dell'azione, parrebbe farsi riferimento ancora "**al momento della possibilità dei terzi di percepire il danno**"; ne verrebbe così limitata la portata del comma 4 circa la fissazione di tale termine iniziale corrispondente alla **data di deposito della relazione al bilancio** a cui il danno eccepito si riferisce.

Quanto alla seconda questione, quella alla **responsabilità dei sindaci**, nel caso di specie il giudice ha accolto la **tesi della parte attrice** circa l'"**omessa adeguata vigilanza**" imputata all'organo di controllo che avrebbe riguardato **anche l'effettuazione**, da parte degli amministratori, di **pagamenti preferenziali** ai soci e loro parti correlate fra cui anche il **rimborso di un finanziamento**.

Ed è a questo riguardo che l'Ordinanza introduce il **riferimento alla riforma dell'[articolo 2407, cod. civ.](#)**, proprio in merito all'applicazione del nuovo comma 2 e, quindi, ai **parametri quantitativi** che definiscono, ai sensi della novellata disposizione, il **perimetro della responsabilità** dei sindaci. Constatata l'assenza di una disciplina transitoria, diversamente dalle conclusioni a cui il giudice è giunto con riguardo al tema della prescrizione, in questa circostanza la pronuncia conclude che **il nuovo comma 2 si applichi anche "ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge"**, in quanto si tratterebbe di una **previsione procedimentale** che fornisce al giudice il **parametro di misurazione quantitativa** della responsabilità dei sindaci. Per cui, **non inciderebbe sull'esistenza del diritto al risarcimento**, ma solo sua quantificazione. Viene quindi qualificato come **criterio**, rivolto al giudice, **per la valutazione del danno**.

Quanto all'**applicazione del limite** di cui al nuovo **[comma 2, dell'articolo 2407, cod. civ.](#)**, un ulteriore passaggio dell'Ordinanza attiene al fatto che esso **non si applicherebbe una tantum in modo cumulativo** a tutte le condotte dannose, bensì sarebbe **da determinarsi singolarmente per ciascuna delle condotte** dalle quali deriva il danno ascritto al comportamento omissivo del sindaco, in questo modo confermandosi la **necessità di stabilire** sempre un **nesso fra ciascuna violazione e ciascun danno**.

Ulteriore aspetto affrontato è quello del significato da attribuire al termine **compenso "percepito"** dal sindaco **a cui la norma fa letteralmente riferimento**; nell'Ordinanza il concetto viene tradotto, sposando la tesi più avvalorata in dottrina, con **il significato di compenso spettante** in quanto deliberato a favore del sindaco, superando quindi una traduzione letterale che sarebbe d'altronde foriera di **risultati non equilibrati**.

A che punto è l'attuazione delle molteplici novità introdotte per lo sport e il terzo settore?

di Barbara Agostinis

Convegno di aggiornamento

Terzo settore e sport: il punto sulla riforma

Scopri di più

Durante il diciottesimo incontro del Master Breve sarà analizzato il **rapporto fra lo sport e il terzo settore**, che, seppure regolati da **fonti normative specifiche**, presentano numerosi **aspetti comuni e interferenti**.

La circostanza per cui **alcune prescrizioni**, peraltro significative, **relative al terzo settore siano contenute** (oltre che nel Codice del terzo settore) anche nella **recente riforma dello sport** impone un **raffronto particolarmente attento fra le due discipline**, nonché un'articolata e non sempre facile **opera di armonizzazione interpretativa**.

L'[articolo 6, D.Lgs. 36/2021](#), stabilisce che **gli enti sportivi dilettantistici**, oltre ad assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli [articoli 36 e ss., cod. civ.](#)), associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, società di capitali e cooperative (di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile) **possano costituirsi come enti del terzo settore** (ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#)) che esercitano, come **attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono iscritti al **Registro unico nazionale del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche**. Con riguardo a questi ultimi, precisa che: *"agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto **limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata** e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112"*.

La disposizione sopra menzionata regola l'**ipotesi in cui un ente che svolge attività sportiva come attività di interesse generale assuma contestualmente la duplice natura di Ets** (perlopiù associazione di promozione sociale) e **sodalizio sportivo dilettantistico** (associazione sportiva dilettantistica), purché **regolarmente iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore** (d'ora in poi RUNTS) e al **Registro delle attività sportive dilettantistiche** (d'ora in poi RAS).

Oltremodo evidente è **l'importanza assunta dall'iscrizione a ciascun registro**, trattandosi di atto insostituibile per **acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico e/o del terzo settore**.

Oltre a consentire l'ingresso nel mondo sportivo e nel contesto del terzo settore, **l'iscrizione al rispettivo registro permette di acquisire la personalità giuridica**, in deroga alle disposizioni del D.P.R. 361/2000.

La **modalità "semplificata" di riconoscimento**, recentemente introdotta, rispettivamente dall'[articolo 14, D.Lgs. 39/2021](#), per gli enti sportivi dilettantistici, e dall'[articolo 22, D.Lgs. 117/2017](#), per il terzo settore, presuppone un **controllo notarile "di legalità"**, relativo alla **presenza di un capitale minimo** ai sensi di legge e alla conformità dello statuto alle disposizioni normative.

Al riguardo, l'[articolo 7, D.Lgs. 36/2021](#), impone, tra l'altro, di **indicare l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la **formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**, precisando che il suddetto **requisito non è richiesto per gli enti i quali**, costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 4, D.Lgs. 117/2017](#), **abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore**, anche nella forma di impresa sociale, e siano **iscritti al RUNTS**. Una simile "deroga" **non esonera tali sodalizi dall'adeguare i propri atti interni** alle prescrizioni introdotte dalla recente riforma.

Gravi sono invero le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni legislative, tali da determinare **la cancellazione del sodalizio dal RAS** e, conseguentemente, la **perdita dello status di ente sportivo dilettantistico**, presupposto della legittima percezione di agevolazioni fiscali destinate al settore sportivo.

Non può, tuttavia, essere trascurato il fatto che **il medesimo sodalizio**, qualora in possesso dei requisiti necessari, **può conservare la qualifica di ente del terzo settore e la fruizione delle relative agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 117/2017**, rimanendo iscritto al RUNTS.

Questi e altri argomenti di rilevante interesse per gli enti sportivi dilettantistici e del terzo settore **saranno oggetto di approfondimento durante il diciottesimo incontro del Master Breve**.